

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 dicembre 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE TOSCANA

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 15.

Modifica dell'art. 23 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), recante norme per la tutela dei praticanti le attività sportive e per la valorizzazione della figura professionale dei laureati in scienze motorie. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 16.

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2006, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1999, n. 36 (disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2006, n. 42.

Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale Pag. 9

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2006, n. 43.

Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione Pag. 10

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, recante: «Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 19.

Aiuti a favore dei commercianti al minuto di prodotti ittici.
Pag. 14

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2006, n. 6.

Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) Pag. 15

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 15.

Modifica dell'art. 23 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), recante norme per la tutela dei praticanti le attività sportive e per la valorizzazione della figura professionale dei laureati in scienze motorie.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 16 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 23 della legge regionale n. 8/2003

1. L'art. 23 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Tutela dei praticanti*). — 1. Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona si avvalgono della presenza costante di almeno un professionista qualificato in possesso di laurea in scienze motorie, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), ai sensi dell'art. 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), o in possesso di altri titoli equipollenti.

2. Prima dell'inizio dell'attività, i gestori delle strutture sportive di cui al comma 1, comunicano al comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il nominativo e i titoli previsti dal comma 1 del professionista che assume l'incarico di direttore tecnico.

3. Il direttore tecnico ha la responsabilità dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Il direttore tecnico è tenuto a verificare il possesso dell'idoneità fisica dei praticanti, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente, nonché il rispetto delle normative antidoping.

4. Le province e i comuni, qualora siano promotori di iniziative di attività motorie o sportive, a tutela della salute dei cittadini, sono tenuti ad avvalersi di soggetti in possesso dei titoli professionali di cui al comma 1.

5. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1:

a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici;

b) le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

c) le attività libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate.

6. Le violazioni degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano la revoca degli incentivi previsti dalla presente legge e l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro a carico del gestore dell'attività. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede il comune, salva la competenza della Regione, nel caso in cui il trasgressore sia il comune.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, nelle strutture sportive di cui al comma 1, possono operare anche soggetti che abbiano svolto almeno ventiquattro mesi di attività negli ultimi cinque anni con riferimento alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2006, n. 15 e siano in possesso di titolo abilitativo rilasciato dalla Scuola centrale dello sport del CONI o da Federazioni sportive nazionali aderenti al CONI, o da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o abbiano frequentato appositi corsi di formazione istituiti e riconosciuti dalla giunta regionale.».

Art. 2.

Norma transitoria

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture già in attività dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 8/2003, come sostituito dall'art. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 10 agosto 2006

p. il Presidente: il vice presidente
MORETTON

06R0585

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 16.

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 16 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Obiettivi e modalità di intervento

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'esercizio della potestà legislativa di cui all'art. 4, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale n. 1/1963, in considerazione del preminente interesse pubblico di salvaguardia e di valorizzazione del territorio agroforestale montano di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), con la presente legge ne promuove una gestione sostenibile attraverso gli strumenti della razionalizzazione fondiaria e della promozione dell'attività agricola, definendo le relative procedure.

2. L'azione della Regione, in armonia con gli indirizzi delle politiche agricole e ambientale dell'Unione europea, è finalizzata:

a) a una razionale utilizzazione del territorio montano, contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria;

b) al mantenimento e al consolidamento del tessuto sociale vitale nelle zone rurali, contrastando l'abbandono del territorio;

c) allo sviluppo di attività economiche, al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro, per garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori;

d) alla prevenzione del dissesto idrogeologico e, più in generale, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano.

3. La razionalizzazione fondiaria viene attuata attraverso la ricomposizione fondiaria, l'ingrossazione e il riordino delle proprietà polverizzate, l'arrotondamento delle superfici dei fondi, la rettificazione dei confini e la realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali necessarie.

4. Le procedure di gestione sostenibile del territorio agroforestale e di razionalizzazione fondiaria, approvate e finanziate dalla Regione, sono di regola informate al principio dell'adesione volontaria.

5. La promozione dell'attività agricola, finalizzata alla costituzione e ottimizzazione delle imprese agricole, è attuata mediante la costituzione di consorzi e cooperative di proprietari, i piani di insediamento produttivo agricolo, la costituzione di imprese agricole funzionali e i negozi di accertamento dell'usucapione.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica a tutti i fondi situati nella Regione Friuli-Venezia Giulia e ricompresi nei territori classificati come montani dalla legislazione regionale vigente.

2. Restano ferme le discipline statali e regionali dei fondi agro-silvo-pastorali di proprietà di organizzazioni, di associazioni, di consorzi di comunioni familiari montane comunque denominate, con personalità giuridica di diritto privato, regolarmente iscritti nei libri fondiari o trascritti nei registri immobiliari con il vincolo dell'inalienabilità e dell'indivisibilità.

3. I fondi gravati da diritti di uso civico possono essere ricompresi nel piano di razionalizzazione fondiaria; tale circostanza può determinare l'avvio della relativa procedura di liquidazione ai sensi della normativa vigente, da attivarsi nella fase esecutiva del piano.

Art. 3.

Definizione di imprenditore agricolo

1. Ai fini della presente legge è imprenditore agricolo chi esercita una delle attività previste dall'art. 2135 del codice civile.

TITOLO II

RAZIONALIZZAZIONE FONDIARIA

Capo I

DEFINIZIONI

Art. 4.

Modalità di razionalizzazione fondiaria

1. La razionalizzazione fondiaria può essere avviata secondo le seguenti modalità:

- a) a iniziativa privata;
- b) a iniziativa pubblica da parte dei comuni o delle comunità montane.

Art. 5.

Soggetti attuatori

1. I comuni o le comunità montane sono i soggetti attuatori e sono autorizzati, nei territori di rispettiva competenza, a eseguire le attività di razionalizzazione fondiaria disciplinate dalla presente legge.

Art. 6.

Comprensorio di razionalizzazione fondiaria

1. Per comprensorio di razionalizzazione fondiaria si intende una zona montana nella quale lo stato di frammentazione, di polverizzazione e di dispersione della proprietà fondiaria è tale da influire negativamente sulle condizioni economico-sociali, da impedire l'esecuzione di opere di miglioramento strutturale e da ostacolare il razionale sfruttamento del suolo e il normale sviluppo dell'economia agricola.

2. Possono essere incluse nel comprensorio aree a destinazione non agricola, funzionali all'assetto del comprensorio medesimo.

3. La dimensione del comprensorio, per superficie inclusa e per numero di proprietari interessati, deve essere idonea al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

4. Per i terreni dello Stato, delle province e dei comuni si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

5. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate nell'ipotesi in cui il fondo non sia di dimensioni così ridotte da determinare il ricorso alle misure disciplinate dalla presente legge.

Capo II

REDAZIONE DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE FONDIARIA

Art. 7.

Avvio del procedimento di razionalizzazione fondiaria

1. Il procedimento di razionalizzazione fondiaria prende avvio a iniziativa privata o a iniziativa pubblica dei comuni o delle comunità montane. Nel caso di iniziativa privata è richiesta l'adesione espressa di un numero di proprietari interessati che rappresentino almeno il 60 per cento della superficie e, in base all'imponibile catastale, almeno il 60 per cento del valore delle aree. Nel caso di iniziativa di comuni o comunità montane è richiesto il voto favorevole dell'organo competente dell'Ente.

2. Per i piani a iniziativa privata il soggetto attuatore è scelto a maggioranza assoluta degli aderenti di cui al comma 1, tra il comune o la comunità montana competente per territorio.

3. Nel caso di accoglimento della proposta il soggetto attuatore adotta con propria deliberazione uno schema di intervento con i motivi tecnici dell'intervento, i criteri di massima cui si ispira la razionalizzazione fondiaria, il perimetro del comprensorio interessato, lo stato attuale dei terreni, la loro potenzialità produttiva, i criteri di assegnazione dei terreni medesimi, il preventivo di spesa per la redazione e l'attuazione del piano di razionalizzazione, indicando altresì i terreni eventualmente esclusi dal piano di ricomposizione ai sensi dell'art. 852 del codice civile.

Art. 8.

Proposta di intervento di razionalizzazione fondiaria

1. La proposta di intervento di razionalizzazione fondiaria è presentata, a cura del soggetto attuatore, all'Amministrazione regionale con la richiesta di finanziamento del piano; la proposta è corredata della deliberazione di cui all'art. 7, comma 3, dell'elenco dei proprietari interessati, della documentazione idonea a comprovare le adesioni all'intervento nei casi di iniziativa privata.

2. Il direttore centrale della struttura competente, verificata l'esistenza dell'interesse pubblico, approva con decreto la proposta e autorizza contestualmente il direttore del Servizio regionale competente a delegare al soggetto attuatore l'esecuzione dell'intervento nelle forme previste dall'art. 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Nel decreto possono essere impartite eventuali prescrizioni al soggetto attuatore il quale trasmette al direttore medesimo, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso, l'assenso dei promotori o dell'organo competente dell'Ente, con le medesime maggioranze previste dall'art. 7, comma 1. Acquisito tale assenso, la proposta di intervento è inserita negli strumenti di programmazione regionale; qualora l'assenso non pervenga entro i suddetti termini il decreto è revocato.

Art. 9.

Progettazione del piano di razionalizzazione fondiaria

1. All'approvazione della proposta di cui all'art. 8 segue la progettazione del piano di razionalizzazione fondiaria che si articola nelle seguenti fasi:

- a) progettazione preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria;
- b) stima dei terreni e piano di assegnazione;
- c) progettazione definitiva - esecutiva del piano di razionalizzazione fondiaria.

Art. 10.

Progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria

1. I soggetti attuatori delegati provvedono alla redazione del progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria che contiene i seguenti elaborati:

a) elaborati di analisi dello stato di fatto su carta tecnica regionale anche in formato digitale recanti:

- 1) assetto della proprietà fondiaria;
- 2) uso del suolo con l'indicazione delle colture in atto;
- 3) estratto del piano regolatore generale comunale con l'indicazione di tutti i vincoli esistenti;
- 4) indicazione delle infrastrutture esistenti;

b) elenco dei proprietari e delle relative particelle catastali con l'indicazione, per ognuna, dei diritti reali esistenti;

c) elaborati di progetto recanti:

1) relazione indicante i criteri ai quali si ispira la razionalizzazione fondiaria e gli obiettivi perseguiti, nonché l'individuazione dei soggetti da convocare ai sensi dell'art. 11, comma 1;

2) elenco previsionale delle particelle dei proprietari con i diritti reali;

3) elenco delle opere pubbliche necessarie e complementari alla realizzazione del piano, con relativa relazione e preventivo di spesa;

4) ricognizione topografica della vegetazione esistente;

5) cartografia recante l'individuazione degli ambiti particolarmente sensibili, nonché l'indicazione degli interventi per la loro tutela e valorizzazione;

6) eventuale relazione relativa alla caratterizzazione del compendio unico disciplinato dall'art. 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come inserito dall'art. 7 del decreto legislativo 99/2004 e modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 101/2005;

7) eventuale relazione sulla caratterizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo di cui all'art. 27;

8) eventuale relazione sull'organizzazione delle aree nelle quali è prevista la costituzione di imprese agricole funzionali di cui all'art. 28;

9) preventivo sommario di spesa.

Art. 11.

Procedure di approvazione del progetto preliminare

1. Il soggetto attuatore, adottato il progetto preliminare, convoca la conferenza di servizi, di cui all'art. 22 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, per l'esame del progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria.

2. Il progetto preliminare, recepite le eventuali prescrizioni della conferenza di servizi, è approvato dall'organo competente del soggetto attuatore. Ad avvenuta approvazione, il direttore del Servizio regionale competente eroga l'anticipo del finanziamento ai sensi dell'art. 24.

Art. 12.

Stima dei terreni e piano di assegnazione

1. A seguito dell'approvazione del progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria, il soggetto attuatore nomina una commissione tecnica con il compito di provvedere alla stima dei terreni tenendo conto dell'eventuale presenza di colture poliennali o di investimenti fissi, e di redigere sulla base del progetto preliminare il piano di assegnazione dei terreni.

2. Fanno parte di diritto della commissione tecnica i membri designati dalle organizzazioni professionali agricole regionali più rappresentative a livello locale.

3. La stima è particolare, sintetica, comparativa, basata su fondi campione e riguardante il suolo nudo.

4. Il criterio generale per la costituzione di unità fondiarie risulta dalla riunione degli appezzamenti al fine di assegnare a ogni proprietario, in cambio dei propri terreni, un unico appezzamento o anche più di uno, se ciò convenga ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

5. Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione, vanno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni.

6. Il conguaglio in denaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati, deve essere possibilmente evitato e in ogni caso non superare il limite di cui all'art. 22 del regio decreto n. 215/1933, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 e nei casi di individuazione del compendio unico.

7. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, il limite di cui all'art. 22 del regio decreto n. 215/1933 può essere superato con l'assenso del proprietario interessato. Nel caso in cui la dimensione delle particelle sia tale da non consentire una razionale coltivazione, con l'assenso del proprietario interessato, il conguaglio in denaro raggiunge l'intero valore e non si dà luogo alla nuova assegnazione.

8. Il piano di assegnazione dei terreni è approvato con il voto favorevole di un numero di proprietari interessati che rappresentino almeno il 60 per cento della superficie e, in base all'imponibile catastale, almeno il 60 per cento del valore delle aree. Qualora la razionalizzazione fondiaria sia stata avviata su iniziativa di un comune o di una comunità montana, il piano di assegnazione è approvato con il voto favorevole del rispettivo organo competente.

9. Nei casi in cui non si verifichino le condizioni di cui al comma 8 il piano di assegnazione è respinto e vengono revocati la delegazione e il finanziamento.

10. Il piano di assegnazione su iniziativa del comune o della comunità montana può prevedere anche l'assegnazione ai nuovi proprietari dei terreni secondo le procedure di cui all'art. 34, primo comma, del regio decreto n. 215/1933; in tal caso non si applicano i commi 5 e 6. I criteri di assegnazione sono previsti nei bandi di gara in conformità alle finalità della presente legge.

Art. 13.

Progetto definitivo - esecutivo del piano

1. I soggetti attuatori provvedono alla redazione del progetto definitivo - esecutivo che costituisce il piano di razionalizzazione fondiaria e che si compone dei seguenti elaborati:

a) relazione finale con i criteri ai quali si ispira la razionalizzazione fondiaria e obiettivi perseguiti;

b) piano di assegnazione dei terreni con planimetria del nuovo assetto della proprietà fondiaria;

c) elenco recante l'indicazione dei compendi unici, qualora previsti;

d) registro dei movimenti della proprietà, contenenti per ogni ditta gli elementi catastali di carico e scarico dei terreni posseduti e di quelli di nuova assegnazione, la stima valutativa delle superfici oggetto di permuta e l'eventuale conguaglio in denaro;

e) elenco recante l'indicazione dei diritti reali preesistenti con il nome dei relativi titolari, sulla base delle denunce dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti reali di godimento e le ipoteche;

f) elenco descrittivo e foglio di mappa delle servitù prediali richieste dalla nuova sistemazione, anche se corrispondono a quelle preesistenti;

g) individuazione degli interventi necessari alla tutela e valorizzazione degli ambiti particolarmente sensibili;

h) indicazione delle opere pubbliche di interesse comune necessarie e complementari alla realizzazione del piano, in particolare delle infrastrutture viarie, delle aree di conservazione e ricostituzione vegetale, delle sistemazioni agrarie e delle reti irrigue e della relativa spesa;

i) preventivo di spesa del piano.

*Capo III*ADOZIONE E APPROVAZIONE
DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE FONDARIA

Art. 14.

Adozione del piano di razionalizzazione fondiaria

1. L'adozione del piano di razionalizzazione fondiaria, previa acquisizione in sede di conferenza di servizi di tutti i pareri e autorizzazioni necessari, avviene:

a) per i casi di iniziativa privata, con il voto favorevole di un numero di proprietari interessati alla realizzazione della razionalizzazione fondiaria che rappresenti almeno il 60 per cento della superficie e, in base all'imponibile catastale, almeno il 60 per cento del valore delle aree, a cui segue conforme deliberazione del soggetto attuatore;

b) per i casi di iniziativa del comune o della comunità montana, con il voto favorevole dell'organo competente del soggetto attuatore.

Art. 15.

Deposito del piano di razionalizzazione fondiaria

1. Il piano è depositato, a cura del soggetto attuatore, presso i comuni interessati.

2. Il soggetto attuatore dà contestualmente notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e affissione all'Albo pretorio dei comuni interessati.

3. Il soggetto attuatore dà contestualmente notizia dell'avvenuto deposito ai proprietari, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali, come risultanti dai pubblici registri immobiliari alla data di adozione del piano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il numero dei proprietari sia superiore a cinquanta si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (testo A)).

4. Le eventuali osservazioni od opposizioni sono presentate a uno dei comuni presso i quali è avvenuto il deposito entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso. I comuni trasmettono le osservazioni e le opposizioni al soggetto attuatore il quale si pronuncia motivatamente sulle stesse e provvede, eventualmente, a modificare il piano in accoglimento di esse ovvero decide la sua rielaborazione.

5. Il soggetto attuatore trasmette il piano e le eventuali osservazioni e opposizioni non accolte, unitamente alle proprie controdeduzioni, all'Amministrazione regionale.

Art. 16.

Approvazione del piano di razionalizzazione fondiaria

1. La giunta regionale, valutate le osservazioni e le opposizioni non accolte dal soggetto attuatore, approva il piano di razionalizzazione fondiaria.

2. La deliberazione della giunta regionale di approvazione del piano è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 17.

Efficacia del piano di razionalizzazione fondiaria

1. L'efficacia dell'approvazione del piano decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di cui all'art. 16, comma 2.

2. L'approvazione del piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità e, per le opere ivi previste, vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, nonché variante al piano regolatore comunale.

3. Nel caso in cui il piano preveda l'esecuzione di lavori, i soggetti attuatori di cui all'art. 5 possono motivatamente differire il trasferimento dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, conseguenti al riordino fondiario, alla data del provvedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 14/2002.

4. Nel caso in cui il piano preveda l'esecuzione di lavori, la dichiarazione di pubblica utilità e la dichiarazione di urgenza e indifferibilità degli stessi consegue all'atto di approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 67, comma 1, della legge regionale n. 14/2002.

5. L'approvazione del piano decade qualora non vengano approvati i progetti definitivi dei lavori entro cinque anni dalla data di approvazione dello stesso.

Art. 18.

Effetti dell'approvazione del piano

1. Ai sensi dell'art. 29 del regio decreto n. 215/1933 e dell'art. 855 del codice civile, l'efficacia dell'approvazione del piano di razionalizzazione fondiaria produce il trasferimento dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché l'imposizione delle servitù previste dal piano.

2. Il soggetto attuatore, entro il termine di un anno dai trasferimenti dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché dall'imposizione delle servitù previste dal piano, provvede alla trascrizione o iscrizione dei diritti reali, al trasferimento delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione, alle vulture catastali, al pagamento e alla riscossione dei conguagli in denaro relativi alle permuta e all'immissione nel possesso dei terreni di nuova assegnazione.

3. Ai trasferimenti, pagamenti, trascrizioni e tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente titolo si applica l'art. 37, comma 1, del regio decreto n. 215/1933.

4. Nei territori in cui vige, ai sensi del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, il provvedimento di approvazione del piano di razionalizzazione fondiaria, divenuto efficace, costituisce titolo per l'intavolazione dei diritti.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA RAZIONALIZZAZIONE FONDARIA

Art. 19.

Vincolo di indivisibilità

1. I terreni rientranti nel comprensorio di razionalizzazione fondiaria sono considerati unità indivisibili per venti anni dal momento di efficacia del piano di razionalizzazione fondiaria e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere trascritto o iscritto nei pubblici registri immobiliari a cura dei soggetti attuatori.

2. In caso di violazione del vincolo di unità indivisibile di cui al comma 1, si applica quanto disposto dall'art. 5-bis della legge n. 97/1994, come inserito dall'art. 52, comma 21, della legge n. 448/2001, nonché la restituzione delle somme percepite a titolo di rimborso di cui all'art. 30, oltre gli interessi legali maturati.

Art. 20.

Disciplina dei diritti reali e dei diritti personali di godimento

1. Per la disciplina dei diritti reali sui terreni di nuova assegnazione trova applicazione l'art. 25 del regio decreto n. 215/1933.

2. In caso di scioglimento dei contratti di affitto di fondo rustico aventi a oggetto fondi interessati alla razionalizzazione fondiaria, l'affittuario avrà diritto al pagamento di un equo indennizzo fissato dall'art. 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Art. 21.

Manutenzione delle opere pubbliche previste dal piano

1. Salvo quanto previsto dall'art. 26, la manutenzione delle opere pubbliche previste dal piano di razionalizzazione fondiaria, a decorrere dalla data di approvazione del certificato di collaudo delle stesse, spetta al soggetto attuatore.

Art. 22.

Viabilità all'interno del comprensorio di razionalizzazione fondiaria

1. All'eventuale nuova viabilità all'interno dei piani di razionalizzazione fondiaria contribuiscono tutti i proprietari interessati dal piano proporzionalmente alla superficie posseduta.

2. Le strade realizzate all'interno del comprensorio di razionalizzazione fondiaria sono classificate strade vicinali dalla data di approvazione del certificato di collaudo delle stesse.

Art. 23.

Aree destinate a verde pubblico

1. Nel piano di razionalizzazione fondiaria è mantenuta per intero la superficie preesistente destinata a verde pubblico.

Art. 24.

Finanziamento del piano di razionalizzazione fondiaria

1. Il finanziamento del piano è a totale carico della Regione.

2. Le modalità di erogazione del finanziamento del piano di razionalizzazione fondiaria al soggetto attuatore sono le seguenti:

a) acconto pari al 50 per cento all'approvazione del progetto preliminare di razionalizzazione fondiaria;

b) saldo ad avvenuta approvazione del piano da parte della giunta regionale;

e) qualora l'adesione alla proposta di intervento di razionalizzazione fondiaria di cui all'art. 8 sia unanime, l'erogazione del finanziamento avviene in unica soluzione a seguito dell'approvazione del progetto preliminare di razionalizzazione fondiaria.

3. Con il primo finanziamento dei lavori previsti dal piano di razionalizzazione fondiaria è finanziata anche la trascrizione o iscrizione del piano medesimo.

TITOLO III

PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Capo I

ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 25.

Modalità di promozione dell'attività agricola

1. Per promozione dell'attività agricola si intende l'insieme delle misure atte a incentivare, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti all'agricoltura, la costituzione e l'ottimizzazione delle imprese agricole.

2. La promozione dell'attività agricola può essere realizzata secondo le seguenti modalità:

- a) costituzione di consorzi di proprietari;
- b) piano di insediamento produttivo agricolo;
- c) costituzione di imprese agricole funzionali;
- d) negozi di accertamento dell'usucapione.

Art. 26.

Consorzi di proprietari

1. I comuni e le comunità montane favoriscono lo sviluppo delle attività agricole mediante la promozione di consorzi o cooperative fra i proprietari dei fondi rientranti nei comprensori medesimi.

2. I soggetti attuatori di cui all'art. 5 possono affidare ai consorzi o alle cooperative di proprietari compiti di gestione, conservazione e miglioramento del territorio a fini agricoli, nonché di manutenzione delle opere pubbliche previste dal piano di razionalizzazione fondiaria.

Art. 27.

Piano di insediamento produttivo agricolo

1. I comuni dotati di piano regolatore generale possono formare un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi agricoli. Il piano di insediamento produttivo agricolo costituisce a tutti gli effetti piano comunale di settore, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche.

2. Più comuni limitrofi possono convenzionarsi o costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di insediamento produttivo agricolo.

3. La Regione è autorizzata a finanziare la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo; il contributo regionale può essere concesso fino al 100 per cento della spesa relativa alla progettazione, alla realizzazione delle infrastrutture, ai frazionamenti dei terreni e alle spese notarili, e dei costi per l'acquisizione delle aree.

4. Preventivamente all'adozione del piano, il comune comunica agli interessati l'avvio del procedimento che condurrà all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In conseguenza dell'approvazione del piano il comune espropria le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.

5. Il piano, per essere approvato, deve contenere tra i propri elaborati il piano particellare di esproprio con la descrizione dei beni da espropriare, l'elencazione delle particelle con i dati identificativi catastali, le relative superfici e il tipo di colture in atto, l'individuazione di tutti i proprietari con l'indicazione delle somme offerte a ciascuno per l'espropriazione dei beni di proprietà.

6. Allorché il numero dei proprietari sia superiore a cinquanta, si osservano le forme di cui agli articoli 11, comma 2, 22, comma 1, e 22-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

7. Le aree comprese nel piano sono assegnate, a titolo di proprietà o di affitto, agli imprenditori agricoli mediante forma a evidenza pubblica. Il soggetto attuatore può stabilire, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, forme di incentivo a favore degli imprenditori agricoli assegnatari, anche mediante riduzione dei costi delle aree assegnate agli stessi.

8. Nel piano di insediamento produttivo agricolo sono altresì stabilite le categorie dei soggetti assegnatari e i criteri di priorità da rispettare nell'assegnazione delle aree, con prevalenza ai giovani imprenditori e ai progetti finalizzati all'ottenimento di produzioni di qualità e al risparmio energetico così come individuati dagli strumenti di programmazione regionale di settore.

Art. 28.

Costituzione di imprese agricole funzionali

1. Per le finalità di cui all'art. 1, i comuni e le comunità montane promuovono, con iniziativa diretta o a seguito di richiesta, l'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna mediante la costituzione di imprese agricole funzionali conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

2. Ai fini del comma 1 i comuni e le comunità montane procedono annualmente alla ricognizione delle esigenze imprenditoriali e delle disponibilità di terreni agricoli e, anche avvalendosi di soggetti esterni, curano l'affidamento in gestione dei predetti terreni agli imprenditori agricoli richiedenti, dando priorità ai giovani imprenditori.

3. I comuni e le comunità montane concedono ai proprietari che, nelle forme previste dal comma 2, abbiano stipulato contratti d'affitto della durata di almeno dieci anni, un premio pari al 2 per cento dell'indennità spettante in caso di esproprio senza tenere conto di eventuali maggiorazioni previste a favore di determinate categorie di soggetti.

Art. 29.

Ulteriori disposizioni per la promozione dell'attività agricola

1. Al fine di promuovere l'attività agricola nelle zone montane della regione, i comuni e le comunità montane possono avvalersi di società a prevalente partecipazione pubblica per effettuare:

a) acquisti e vendite di terreni agricoli, nell'ambito delle operazioni di razionalizzazione fondiaria, da destinarsi alla costituzione di imprese agricole funzionali di cui all'art. 28;

b) acquisti di terreni agricoli per consentire operazioni di permuta a favore di imprenditori agricoli espropriati nell'ambito di attuazione di piani industriali o artigianali che prevedono l'espropriazione per pubblica utilità;

c) acquisti di terreni agricoli, ivi compresa la realizzazione di strutture e infrastrutture, da mettere a disposizione di imprenditori agricoli per la costituzione di compendi unici.

Art. 30.

Negozi di accertamento dell'usucapione

1. I comuni e le comunità montane promuovono la stipulazione fra i soggetti interessati di negozi di accertamento dell'usucapione delle rispettive proprietà immobiliari e delle servitù a esse relative.

2. Nei territori montani le spese tecniche e notarili relative ai negozi di accertamento dell'usucapione possono essere rimborsate, dai comuni e dalle comunità montane, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa.

3. Nei territori montani possono essere rimborsate, dai comuni e dalle comunità montane, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa, anche le spese legali relative ad azioni giudiziarie di accertamento dell'usucapione instaurate in seguito a mancanza, assenza o irreperibilità del proprietario.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

Capo II

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 31.

A agevolazioni finanziarie

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, assicura adeguate risorse finanziarie ai comuni e alle comunità montane, fermi restando i finanziamenti regionali di cui agli articoli 24 e 27 e gli incentivi previsti da altre norme a favore del settore agricolo.

2. Eventuali proventi derivanti da forme di assegnazione di cui all'art. 27, comma 7, sono reinvestite dai comuni in promozione dell'attività agricola.

Art. 32.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 24 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 4004 (2.1.232.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 220 - Bonifica e irrigazione - spese d'investimento - con la denominazione «Finanziamento ai comuni e alle comunità montane per la realizzazione di piani di razionalizzazione fondiaria nel territorio montano regionale» e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2006.

2. Per le finalità previste dall'art. 27 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 4005 (2.1.232.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 220 - Bonifica e irrigazione - spese d'investimento - con la denominazione «Finanziamento ai comuni per la progettazione e realizzazione di piani di insediamento produttivo agricolo» e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2006.

3. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di complessivi 500.000 euro per l'anno 2006, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 - (partita n. 35 - del prospetto D/2 allegato al documento tecnico) il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 10 agosto 2006

p. il Presidente: il vice presidente
MORETTON

06R0586

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2006, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1999, n. 36 (disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 10 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 36/1999

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 1° luglio 1999, n. 36 (disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura) è sostituito dal seguente:

«2. Al fine della tutela della risorsa idrica si rinvia a quanto disciplinato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/1983/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), dalla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) nonché dagli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).».

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 36/1999

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 36/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Per scopi non agricoli è consentito il solo impiego di prodotti non appartenenti alle classi molto tossici, tossici e nocivi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi) e che non rientrino fra le sostanze di cui all'allegato 2 della presente legge.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 36/1999

1. L'art. 7 della legge regionale n. 36/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Macchine irroratrici*). — 1. Le macchine irroratrici per la distribuzione dei diserbanti, dette barre, sono sottoposte a controllo diagnostico e taratura, al fine di garantire il contenimento dell'effetto deriva, la minima dispersione dei prodotti impiegati e la corretta distribuzione dei principi attivi.

2. Il controllo diagnostico e la taratura sono effettuate da officine abilitate aventi i requisiti definiti dal regolamento di attuazione del presente articolo.

3. L'abilitazione alle officine che effettuano il controllo diagnostico delle macchine irroratrici di cui al comma 1 è rilasciata dall'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione del settore agricolo e forestale (ARSIA).

4. Con il regolamento di cui al comma 2 sono definiti:

a) le tipologie delle macchine irroratrici soggette al controllo di cui al comma 1;

b) i tempi e le modalità per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1;

e) le modalità per il rilascio dell'abilitazione e per il controllo delle officine abilitate.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 36/1999

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 36/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Fatta salva l'applicazione delle norme a tutela della salute dei lavoratori, è vietato far distribuire diserbanti e geodisinfestanti a minori di anni diciotto, ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), alle donne in stato di gravidanza e di allattamento, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53).».

Art. 5.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 36/1999

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 36/1999 è sostituito dal seguente:

«1. I competenti servizi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), dell'ARSIA e gli altri organi istituzionalmente preposti sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente legge in base a piani coordinati pluriennali di controllo.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 36/1999

1. L'art. 11 della legge regionale n. 36/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Sanzioni amministrative*). — 1. La violazione alle disposizioni di cui all'art. 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 52,00 e massima di euro 310,00.

2. La violazione alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 e all'art. 6 commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 516,00 e massima di euro 3.098,00.

3. La violazione alle disposizioni di cui all'art. 7 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00.

4. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 31/2001 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari).».

Art. 7.

Abrogazione dell'allegato 5 alla legge regionale n. 36/1999

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 della legge regionale n. 36/1999, introdotto dall'art. 3 della presente legge, è abrogato l'allegato 5 alla legge regionale n. 36/1999.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° agosto 2006

Il vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2006.

06R0508

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2006, n. 42.

Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 10 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

1. Ai fini del concorso della Regione Toscana alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 164 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2005»), le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale si attengono alle disposizioni della presente legge dirette al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale, nel rispetto dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 attuativa dell'art. 1, comma 173, della medesima legge.

2. Per il triennio 2006-2008, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adottano misure di contenimento della spesa per il personale, complessivamente inteso, idonee a garantire che la spesa stessa risulti compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario regionale). A tal fine:

a) mettono in atto le possibili razionalizzazioni e riorganizzazione dei servizi prima di ricorrere a nuovi ingressi di personale;

b) possono procedere al reclutamento di personale indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, esclusivamente per garantire i livelli essenziali di assistenza;

c) con riferimento all'anno 2006, devono in ogni caso assicurare il rispetto del limite numerico del personale in servizio al 31 dicembre 2005.

3. I limiti di cui al comma 2, lettere b) e c), non operano in caso di contratti di assunzione a tempo determinato, per collaborazioni coordinate e continuative ed altri incarichi a termine totalmente finanziati con risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 25, comma 1, della legge regionale n. 40/2005, provenienti dall'Unione europea e da soggetti privati.

4. Il limite di cui al comma 2, lettera c), non opera in caso di assunzione della gestione diretta di attività svolte alla data del 31 dicembre 2005 tramite affidamenti a soggetti esterni, nei limiti della spesa annua già sostenuta per le stesse attività.

5. La giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, impartisce annualmente indirizzi specifici per assicurare la coerenza delle misure di cui al comma 2 con gli atti della programmazione regionale.

6. La giunta regionale verifica l'andamento della spesa sanitaria in corso d'esercizio e, ove necessario, adotta, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, misure idonee ad assicurare la riconduzione in equilibrio delle gestioni aziendali, anche in materia di spesa di personale.

7. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale presentano alla giunta regionale, per ciascuno degli anni considerati, una relazione sull'attuazione di quanto previsto dalla presente legge. Tale relazione è trasmessa contestualmente alla certificazione sulla coerenza della gestione con gli obiettivi di equilibrio economico-finanziario, relativa al quarto trimestre.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° agosto 2006

Il vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2006.

06R0509

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2006, n. 43.

Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del consiglio regionale e degli organi di governo della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 27 del 10 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 2 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del comitato regionale per le comunicazioni), presso il consiglio regionale e la giunta regionale sono istituite due distinte strutture operative denominate rispettivamente: Agenzia per le attività di informazione del consiglio regionale e Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione, di seguito indicate come Agenzie.

2. Le Agenzie svolgono le seguenti funzioni, già proprie dell'ufficio stampa ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 22/2002:

- a) cura dei rapporti con i mezzi di informazione;
- b) diffusione delle informazioni sulle attività degli organi regionali;
- c) realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all'interno dell'ente.

3. Relativamente agli adempimenti e alle competenze amministrative le agenzie sono equiparate a un settore regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»).

4. Il portavoce del presidente e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale ed il portavoce del presidente della giunta regionale possono avvalersi, d'intesa con il direttore della rispettiva Agenzia, della collaborazione della stessa per i rapporti di carattere politico-istituzionale di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 22/2002.

5. Le Agenzie non possono svolgere attività di informazione a favore di enti pubblici o altri soggetti esterni.

Art. 2.

Organizzazione

1. Le Agenzie sono organizzate ed operano come redazione giornalistica, in conformità a quanto stabilito dalle norme e dai contratti che regolano l'esercizio della professione giornalistica, nonché da quanto previsto dalla presente legge.

2. Le attività giornalistiche sono svolte da giornalisti iscritti all'ordine professionale, assunti a contratto, con l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; le attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile sono svolte da personale appartenente al ruolo regionale.

Art. 3.

Direttori

1. La direzione di ciascuna Agenzia è affidata ad un giornalista professionista, anche esterno all'amministrazione, nominato rispettivamente con atto dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e con atto del presidente della giunta regionale.

2. I due direttori sono assunti con contratto a tempo determinato per la durata della legislatura, rinnovabile, e non possono esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico; il contratto individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, all'inizio di ciascuna legislatura i direttori possono essere riconfermati con le procedure di cui comma 1, nel termine di centoventi giorni dal loro insediamento; la mancata conferma comporta la risoluzione di diritto del contratto.

4. Il trattamento economico dei direttori è determinato con l'atto di nomina, in misura non superiore alla retribuzione massima prevista per il personale regionale appartenente alla qualifica unica dirigenziale.

5. Nei casi in cui i direttori siano scelti fra dipendenti della Regione, di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 1 e 2 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) e successive modifiche.

6. I direttori esercitano i poteri e le funzioni propri della figura di direttore responsabile di organo di stampa, come stabilito dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; competono loro inoltre le responsabilità amministrative e contabili attribuite ai dirigenti regionali per la gestione delle strutture organizzative; tali responsabilità non potranno costituire causa di retribuzioni aggiuntive sotto qualsiasi forma neppure indennitaria né compensativa.

7. I direttori assicurano il costante raccordo delle Agenzie con le strutture organizzative del consiglio regionale e della giunta regionale, con gli enti e le aziende regionali, per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte con quelle proprie delle strutture della comunicazione dei due organi istituzionali.

8. I direttori contribuiscono alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 22/2002 e rispondono rispettivamente, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale e agli organi di governo per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi.

Art. 4.

Personale giornalistico

1. La dotazione organica e le qualifiche dei giornalisti sono determinati rispettivamente, con atto dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e con deliberazione della giunta regionale, su proposta del direttore di riferimento.

2. I giornalisti sono assunti, per ciascuna Agenzia, tramite concorso pubblico per titoli ed esami.

3. I giornalisti delle Agenzie non possono svolgere altra attività professionale, fatto salvo quanto previsto al riguardo dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico.

4. La contrattazione integrativa aziendale, nelle materie previste dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, è effettuata tra una delegazione nominata dal presidente della giunta regionale e l'Associazione stampa toscana.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, decorrenti dal 1° gennaio 2007 e stimati in euro 1.570.000,00 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, sono imputati alla UPB 711 funzionamento della struttura regionale - spese correnti del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007 e 2008.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 sono apportate le seguenti variazioni al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007 e 2008:

Anno 2007:

In diminuzione:

UPB 133 attività d'informazione, comunicazione e pubblicità istituzionale - spese correnti per euro 381.000,00;

UPB 134 funzionamento del consiglio regionale - spese correnti per euro 381.000,00;

UPB 741 fondi - spese correnti per euro 400.000,00.

In aumento:

UPB 711 funzionamento della struttura regionale - spese correnti per euro 1.162.000,00.

Anno 2008:

In diminuzione:

UPB 133 attività d'informazione, comunicazione e pubblicità istituzionale - spese correnti per euro 381.000,00;

UPB 134 funzionamento del consiglio regionale - spese correnti per euro 381.000,00;

UPB 741 fondi - spese correnti per euro 400.000,00.

In aumento:

UPB 711 funzionamento della struttura regionale - spese correnti per euro 1.162.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

4. Le attività di informazione istituzionale previste nei programmi annuali di cui all'art. 4 della legge regionale n. 22/2002 trovano copertura rispettivamente, sulla UPB 134 funzionamento del consiglio regionale - spese correnti e sulla UPB 133 attività di informazione, comunicazione e pubblicità istituzionale - spese correnti come previsto dalla medesima legge.

Art. 6.

Disposizioni di prima applicazione

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale e la giunta regionale provvedono con rispettivi atti a sopprimere, a partire da una data comunque posteriore al 31 dicembre 2006, le strutture di informazione attualmente operanti presso i due organi ed alla contestuale costituzione delle Agenzie; provvedono inoltre, sentite le organizzazioni sindacali, all'assegnazione del personale amministrativo ed esecutivo appartenente al ruolo regionale.

2. In sede di prima applicazione la direzione dell'Agenzia per le attività di informazione del consiglio regionale è affidata al responsabile del settore informazione e comunicazione del consiglio regionale in servizio al 31 dicembre 2005.

3. In prima applicazione, la dotazione organica giornalistica di ciascuna Agenzia è determinata in dieci unità a tempo indeterminato.

4. I giornalisti appartenenti al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato rispettivamente presso l'ufficio stampa del consiglio regionale e presso l'ufficio stampa della giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge possono, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda per transitare dal comparto Regioni e autonomie locali nel ruolo delle rispettive Agenzie di cui all'art. 1; tale personale cessa di appartenere al ruolo unico regionale al quale si applica il contratto del comparto Regioni e autonomie locali e contestualmente, previa sottoscrizione di apposito contratto di diritto privato a tempo indeterminato, entra a far parte del ruolo unico del personale regionale al quale si applica il Contratto nazionale del lavoro giornalistico, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente alla qualifica di redattore con oltre trenta mesi di anzianità professionale. Ai soli fini dell'anzianità di servizio sono valutati interamente gli anni prestati presso gli uffici stampa degli organi regionali.

5. I giornalisti di cui al comma 4 che non presentano domanda di transito nei ruoli delle Agenzie nel termine prescritto permangono nel ruolo regionale comparto Regioni e autonomie locali e sono adibiti ad altra mansione nell'ambito del profilo professionale posseduto; in alternativa, ad essi può essere attribuito un diverso profilo professionale previsto dall'ordinamento regionale per la categoria di appartenenza affine a quello attualmente posseduto.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2006

Il vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2006.

06R0510

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, recante: «Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 16 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 4 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Disciplina della raccolta e riconoscimento delle tartufoie*).

— 1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto delle modalità e nei limiti della presente legge, è libera nei boschi e nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa.

2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufoie coltivate e controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto di proprietà si estende ai tartufi di qualunque specie, purché vengano apposte tabelle delimitanti le tartufoie stesse e sia intervenuta l'attestazione di riconoscimento di tartufoie controllate o coltivate. Le tabelle devono essere di dimensione minima di cm. 20×30, con scritta nera su fondo bianco, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno ad una distanza tale che esse siano visibili da ogni punto d'accesso e che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampello «Raccolta di tartufi riservata».

3. Per tartufoie controllate si intendono le tartufoie naturali migliorate con opportune pratiche colturali quali: regimazione acque superficiali, eliminazione vegetazione infestante, sarchiature superficiali dell'area, potatura di piante simbiotiche, adozione in prossimità della tartufoia di pratiche agricole rispettose dell'ecosistema ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene preventivamente micorizzate da attivare entro tre anni dal rilascio dell'attestato di cui al comma 9.

4. È considerato incremento di tartufoie naturali, l'inserimento di piantine nella tartufoia o nel terreno prossimo all'area della tartufoia in numero non inferiore a 50 piante per ettaro.

5. Per tartufoie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati *ex novo* con la messa a dimora di idonee piante tartufigene preventivamente micorizzate in un numero non inferiore a 200 piante per ettaro. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati evitando il danneggiamento e la distruzione di tartufoie naturali produttive preesistenti.

6. Il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufoie controllate e coltivate, s'intende trasferito con l'effettivo possesso qualora subentri un nuovo conduttore.

7. Il nuovo conduttore ha l'obbligo di comunicare, nel termine di giorni quindici, alle amministrazioni provinciali competenti per territorio l'intervenuto mutamento della situazione giuridica inerente il fondo.

8. Qualora prima del termine di sei mesi dalla scadenza dell'attestazione di riconoscimento non ne venga dal conduttore richiesto il rinnovo, lo stesso, a tutti gli effetti, s'intende alla scadenza revocato.

9. Le amministrazioni provinciali di Campobasso e Isernia rilasciano, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, a seguito parere tecnico della commissione provinciale di cui all'art. 10, l'attestazione di riconoscimento di tartufoia controllata o coltivata entro dodici mesi dalla data della richiesta. Alla richiesta di riconoscimento occorre allegare un piano quinquennale di miglioramento e di utilizzazione a firma di un tecnico abilitato.

10. Le amministrazioni provinciali competenti per territorio, ai fini degli accertamenti preventivi sulle domande di riconoscimento di tartufo controllato o coltivato, usufruiscono, nell'ambito e nel rispetto della convenzione tra Ministero delle politiche agricole e Regione, della collaborazione del Corpo forestale dello Stato e possono richiedere, qualora sia ritenuto necessario, il parere del Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero delle politiche agricole. La Regione istituisce, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Centro regionale per la salvaguardia e l'incremento della tartuficoltura presso l'assessorato all'agricoltura; le funzioni e i compiti del Centro regionale suddetto sono disciplinati con apposito regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data della sua istituzione.

11. Il riconoscimento di tartufo controllato o coltivato ha la durata di anni dieci dalla data di ricevimento da parte del richiedente dell'attestazione di riconoscimento.

12. Potranno ottenere il riconoscimento di tartufo controllato o coltivato gli impianti che impieghino i generi e le specie di tartufi di cui all'art. 3, comma 1.

13. Le tartufoie controllate o coltivate riconosciute devono essere tabellate anche integrando la scritta rispettivamente con la dicitura «Tartufoia controllata» o «Tartufoia coltivata».

14. Le attestazioni di riconoscimento già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovate su richiesta da presentarsi nei termini di anni uno dalla data della presente legge.

15. Le attestazioni di riconoscimento di tartufoia controllata o coltivata sono revocate dalla provincia competente in seguito all'accertamento della mancata esecuzione e rispondenza degli interventi previsti. Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle di identificazione della tartufoia entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.

16. Le province entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento trasmettono al servizio competente della Regione l'elenco delle tartufoie controllate e coltivate per cui è stata rilasciata l'attestazione di riconoscimento.»

Art. 2.

1. L'art. 5 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Consorzi volontari*). — 1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono, compresi i comuni e le comunità montane, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché l'impianto di nuove tartufoie.

2. Detti consorzi volontari assumono personalità giuridica di diritto privato, devono essere istituiti con atto pubblico e prevedere il voto procapite.

3. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.»

Art. 3.

1. L'art. 8 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Calendario di raccolta*). — 1. Sul territorio della Regione Molise la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei seguenti periodi:

a) Tartufo nero pregiato (*T. Melanosporum Vitt.*) dal 15 novembre al 15 marzo;

b) Tartufo bianco (*T. magnatum Pico*) dal 15 ottobre al 31 dicembre;

c) Tartufo d'estate o scorzone (*T. Aestivum Vitt.*) dal 1° giugno al 30 agosto;

d) Tartufo bianchetto o marzuolo (*T. Borchii Vitt. o T. Albidum Pico*) dal 15 gennaio al 31 marzo;

e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (*T. Brumale Vitt.*) dal 1° gennaio al 15 marzo;

f) Tartufo moscato (*T. Brumale Var. Moscatum De Ferry*) dal 10 dicembre al 15 marzo;

g) Tartufo uncinato (*T. Uncinatum chatin*) dal 15 ottobre al 31 dicembre;

h) Tartufo nero liscio (*T. Macrosporium Vitt.*) dal 15 ottobre al 31 dicembre;

i) Tartufo nero ordinario (*T. Mesentericum Vitt.*) dal 15 ottobre al 31 gennaio.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata nei mesi di aprile-maggio e settembre e comunque, benché nel periodo autorizzato, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba. La ricerca è altresì vietata nella giornata del sabato, tranne che nelle tartufoie controllate e coltivate.

3. Le amministrazioni provinciali possono variare il calendario di raccolta per aree comprensoriali, anche in considerazione delle condizioni pedo-climatiche, previo parere espresso, nelle more dell'istituzione del Centro di cui all'art. 4, comma 10, dal Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado o dal Centro dello studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino.

4. È vietata comunque ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

5. Le amministrazioni provinciali, in quei territori in cui si rilevi l'alterazione dei fattori che permettono la riproduzione del tartufo, possono, per determinati periodi, consentire o limitarne la ricerca e la raccolta. Le stesse provvedono a dare comunicazione alla Regione e danno pubblicità alle limitazioni anche mediante manifesti nei comuni e nelle zone interessate.»

Art. 4.

1. L'art. 9 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Modalità di ricerca e di raccolta*). — 1. La ricerca del tartufo da chiunque eseguita deve essere effettuata con l'ausilio massimo di due cani e comunque, ogni raccogliatore autorizzato all'attività di ricerca o raccolta, può condurre con sé un numero massimo di due cani.

2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il «vanghetto» o «vanghella» con punta rotondeggiante di dimensioni massime del taglio di centimetri 6 rigido con l'asta per la punta e di centimetri 15 per l'altezza.

3. Lo scavo della buca nel terreno è praticato solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitata al punto in cui il cane lo ha iniziato.

4. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno regolarmente livellato.

5. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante del terreno ai fini della ricerca del tartufo.

6. La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera ed individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilogrammo per il «*tuber magnatum pico*» e di un chilogrammo per le rimanenti specie di cui all'art. 3, comma 1. Il superamento di tale limite è tollerato unicamente con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.

7. I non residenti, al fine di dimostrare che il quantitativo di tartufo in loro possesso, è stato raccolto in più giorni di permanenza in loco, possono avvalersi, a richiesta, della possibilità di far apporre sul tessero di raccolta di cui all'art. 10, comma 9, dai soggetti preposti alla vigilanza di cui all'art. 17, il visto attestante il quantitativo di raccolta.

8. Nelle tartufoie controllate o coltivate nessun limite di raccolta è posto al conduttore o ai consorziati se trattasi di terreni gestiti a tale scopo nelle forme di cui all'art. 4.

9. Nei fondi compresi nelle aree consortili, non coltivate come tartufoie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita unicamente ai singoli soci conduttori e nei limiti di peso previsti al comma 6 per ciascun socio.

10. La perdita della qualifica di conduttore determina la perdita del diritto di raccolta nelle aree tabellate allo scopo, siano esse controllate o coltivate o comunque comprese nei consorzi di cui alla presente legge.

11. La perdita della titolarità nella conduzione del fondo compreso in un consorzio determina l'automatica decadenza da socio all'atto del verificarsi del fatto stesso.

12. Gli enti pubblici membri di consorzi esercitano la raccolta di tartufi, per la quota loro spettante, per mezzo di propri dipendenti autorizzati allo scopo con atto formale.

13. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca, ai fini didattici e scientifici possono procedere in qualunque momento, previa autorizzazione rilasciata dalla provincia, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all'art. 3. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo della raccolta, la durata e la quantità campione per la sperimentazione.».

Art. 5.

1. L'art. 10 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Autorizzazione alla raccolta*). — 1. Le province esercitano le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alla raccolta del tartufo ed il rilascio del tesserino d'idoneità di cui all'art. 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

2. Il tesserino di idoneità conforme al tesserino tipo che viene approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è rilasciato dalla provincia competente per territorio di residenza del richiedente. Sul tesserino di idoneità sono riportate le generalità e la fotografia vidimata dal raccoglitore autorizzato.

3. Il tesserino di idoneità è rilasciato agli aspiranti raccoglitori che, all'atto della presentazione della domanda, hanno compiuto il 16° anno di età, che hanno frequentato uno specifico corso di formazione di durata non inferiore a 12 ore organizzato dalla provincia in collaborazione con l'Università del Molise e associazioni micologiche e che hanno superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi, nonché delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e delle norme relative. L'esame è sostenuto innanzi ad una commissione istituita dall'amministrazione provinciale. La stessa ha durata quinquennale ed è composta da:

- a) un funzionario dirigente della provincia con funzioni di presidente;
- b) un funzionario dirigente del CFS in servizio nella Regione;
- c) il dirigente, o suo delegato, del Servizio produzioni agricole e politiche di valorizzazione della montagna.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'amministrazione provinciale.

4. L'aspirante raccoglitore di tartufi è sottoposto a esame di idoneità entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della stessa. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova d'esame possono ripeterla non prima di quattro mesi e solo dopo aver frequentato di nuovo il corso di formazione di cui al comma 3.

5. Il tesserino di idoneità deve essere vidimato annualmente, a partire dall'anno successivo al rilascio, presso lo stesso ufficio che lo ha emesso. La vidimazione del tesserino deve avvenire entro il mese di marzo di ogni anno. All'atto della vidimazione deve essere allegata al tesserino la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale annuale; il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. La mancata vidimazione annuale del tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta del tartufo.

6. Il tesserino ha validità di 10 anni ed è rinnovato su domanda indirizzata al presidente della provincia e corredata da:

- a) tesserino scaduto;
- b) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, comprovante la residenza in uno dei comuni della provincia;
- c) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione;
- d) due fotografie del richiedente, di cui una autenticata.

7. Il tesserino di idoneità deve essere restituito entro quindici giorni dalla notifica del decreto di revoca di cui all'art. 19.

8. I titolari di tesserino già rilasciato dalla Regione sono esentati dalla prova di esame; a domanda, possono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, richiedere la sostituzione del tesserino.

Art. 6.

1. L'art. 12 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Lavorazione e commercializzazione dei tartufi freschi*). — 1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere lavorati e commercializzati a norma degli articoli 7 e 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

2. La lavorazione dei tartufi per la conservazione e la successiva vendita può essere effettuata:

- a) dalle ditte iscritte alla CCIAA nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e nel settore agricolo;
- b) dai consorzi volontari indicati nell'art. 5;
- c) da cooperative di lavorazione conservazione e commercializzazione del tartufo e prodotti derivati.».

Art. 7.

1. L'art. 18 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Sanzioni*). — 1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge comporta, oltre alla confisca del prodotto raccolto, lavorato o commercializzato, l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00 per chi esercita:

- a) la ricerca o la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;
- b) la ricerca o la raccolta senza essere muniti del tesserino di idoneità, o senza altra autorizzazione prescritta, sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendolo, nel termine perentorio di sette giorni dalla data di contestazione dell'infrazione, al soggetto preposto alla vigilanza che ha effettuato la contestazione stessa;
- c) la raccolta ed il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'art. 3 della presente legge;
- d) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
- e) la lavorazione andante del terreno, ai fini della ricerca del tartufo o la trasformazione in altra qualità di coltura delle tartufate controllate o coltivate per la cui costituzione sono stati fruiti contributi. La sanzione viene applicata per ogni decara o frazione di decara di terreno lavorato;
- f) l'apertura di buche in soprannumero o il mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni tre buche, o frazioni di tre non riempite a regola d'arte, o per decara di terreno lavorato.

2. Nei casi di recidiva per una qualsiasi delle predette infrazioni si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00, nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. In caso di ulteriore recidiva, la sanzione da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 con la revoca definitiva del tesserino di idoneità alla raccolta.

3. È prevista la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.000,00 per chi esercita:

- a) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma dell'art. 4, non avendone legittimazione;
- b) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, se non siano trascorsi 15 anni dal completamento dei lavori di impianto; nel caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.500,00 nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel caso di ulteriore recidiva la sanzione da euro 750,00 a euro 2.500,00 con la revoca definitiva del tesserino.

4. È prevista la sanzione amministrativa da € 125,00 a € 450,00 per chi effettua la raccolta dei tartufi superando il limite giornaliero fissato nell'art. 9 della presente legge.

5. È prevista la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00 per il mancato possesso, nonché il mancato rispetto delle modalità di tenuta, del tesserino di raccolta di cui all'art. 10, comma 9.

6. È istituita la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 per chi effettua:

- a) la ricerca o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso o con più di due cani o senza il prescritto attrezzo;
- b) la ricerca o la raccolta dei tartufi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
- c) l'apertura di buche in soprannumero rispetto al limite di cui alla lettera l) del comma 1 dell'art. 16;

d) la raccolta con un attrezzo diverso da quello previsto dall'art. 9, comma 2

e) la raccolta di tartufi non maturi o avariati.

7. Nel caso di recidiva per una qualsiasi delle infrazioni di cui alle lettere a), b) e c), del comma 5 si applica la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 750,00 nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel caso di ulteriore recidiva è applicata la sanzione da euro 400,00 a euro 1.500,00, con la revoca definitiva del tesserino di idoneità alla raccolta.

8. È prevista la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 per chi effettua:

a) la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l'osservanza delle norme prescritte;

b) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del Codice penale. Nel caso di recidiva delle violazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 750,00 e, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.500,00.

9. È applicata la sanzione amministrativa da euro 5,00 a euro 12,50 per ogni tabella, per infrazione alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'art. 4. Nel caso di più violazioni per le quali sono previste sanzioni in diversa misura, si applica la sanzione maggiore.

10. Le sanzioni amministrative, sono annotate sui tesserini, in appositi spazi, direttamente dal personale incaricato della vigilanza.

11. Per coloro che esercitano la ricerca o la raccolta dei tartufi senza aver versato la tassa annuale di concessione regionale si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali (art. 6 della legge regionale 15 marzo 1983, n. 10).

12. Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta oltre le sanzioni amministrative e pecuniarie previste, la confisca del prodotto.

13. In caso di confisca, il prodotto sequestrato è venduto a trattativa privata a cura delle amministrazioni provinciali competenti per territorio. Nel caso non fosse possibile esperire la trattativa privata il prodotto verrà consegnato gratuitamente ad un istituto di beneficenza.

14. Per le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

15. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria della Regione. L'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è svolta dalle competenti strutture delle amministrazioni provinciali.»

Art. 8.

1. L'art. 20 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Tassa di concessione regionale annuale e destinazione delle entrate*). — 1. Per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneità è istituita, ai sensi dell'art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, una tassa di concessione regionale annuale di euro 100,00. La tassa di concessione per i disoccupati di lunga durata è pari a euro 50,00 previa esibizione di idonea documentazione rilasciata dagli uffici competenti attestante lo stato di disoccupazione al momento della richiesta.

2. Il versamento della predetta tassa va effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Molise e appositamente istituito.

3. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà, o comunque da essi condotti ne ai raccoglitori che consorziali ai sensi del penultimo comma dell'art. 5, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

4. Le entrate derivanti dal rilascio, dalla convalida annuale del tesserino di idoneità e dalle sanzioni amministrative e che confluiscono in un unico capitolo di bilancio appositamente istituito sono destinate:

a) al funzionamento delle commissioni provinciali, alla organizzazione e gestione dei corsi di formazione per aspiranti raccoglitori e alle ulteriori, eventuali necessità derivanti dalla gestione dell'attività affidata alla provincia;

b) per attivazione di iniziative rivolte alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche sul tartufo e per interventi volti a potenziare la produzione e valorizzazione del prodotto;

c) alle comunità montane, proporzionalmente al numero di raccoglitori residenti nel territorio di competenza, con l'obbligo della rendicontazione annuale e per azioni di miglioramento, tutela e sviluppo della tartuficoltura.»

Art. 9.

1. L'art. 22 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le somme introitate con l'applicazione della tassa per il rilascio o la convalida annuale di cui all'art. 20, e con l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 18.

2. Le province, annualmente e prima della predisposizione del bilancio regionale, devono presentare un apposito programma di interventi per la definizione della spesa.

3. Le entrate e le spese di cui al comma 1 sono previste nel bilancio di competenza per l'esercizio finanziario 2006 e fanno riferimento alle UPB 2 e 62 per le entrate e alla UPB 250 per le spese».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 agosto 2006

IORIO

06R0454

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 19.

Aiuti a favore dei commercianti al minuto di prodotti ittici.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 23 del 16 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di prevenire lievitazioni anomale dei prezzi al consumo di prodotti ittici nel periodo di maggiore affluenza turistica, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese esercenti il commercio al minuto del pesce fresco, a copertura dei maggiori costi che gravano sulle medesime per l'approvvigionamento del prodotto in conseguenza del fermo biologico dell'attività di pesca disposto annualmente con provvedimento dello Stato.

2. L'aiuto di cui al comma 1 è erogato annualmente in unica soluzione a rimborso, anche parziale, dei costi, debitamente documentati, sostenuti per l'approvvigionamento, la conservazione e il trasporto di pescato fresco acquistato in località extraregionali dagli imprenditori del commercio al dettaglio di prodotti ittici del mare residenti, o aventi sede legale, ed esercenti l'attività da almeno due anni nel territorio regionale.

3. Il contributo è erogato per maggiori oneri effettivamente sostenuti entro il periodo di durata del fermo biologico e per spese ammissibili non superiori complessivamente a 3.000,00 euro.

Art. 2.

1. La giunta regionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, stabilisce con apposito atto:

- a) la misura dei contributi applicabile per l'anno in corso;
- b) le spese ammissibili in dettaglio;
- c) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- d) eventuali priorità, anche in relazione alle disponibilità di bilancio;
- e) le modalità di documentazione delle spese sostenute;
- f) le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici.

Art. 3.

1. La giunta regionale verifica ogni anno, mediante monitoraggio dei mercati più significativi della Regione, che nel periodo di durata del fermo biologico l'andamento dei prezzi di vendita al minuto del pescato fresco corrisponda alle finalità di cui al comma 1 dell'art. 1. In caso contrario, la giunta sospende gli aiuti per l'anno successivo.

Art. 4.

1. Il regime di aiuto previsto annualmente dal provvedimento della giunta regionale di cui all'art. 2 è soggetto alla procedura di notifica preventiva in osservanza dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea e i relativi contributi possono essere concessi a condizione che la Commissione europea abbia comunicato parere favorevole di compatibilità.

Art. 5.

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il regime di aiuto per l'anno in corso è definito dalla giunta regionale con provvedimento il cui schema è inviato alla Commissione europea per la verifica di compatibilità entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

1. Per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge relativi all'esercizio finanziario 2006, che si quantificano in 150.000,00 euro, la giunta regionale è autorizzata ad istituire un apposito capitolo nell'ambito della U.P.B. n. 253.

2. Per gli esercizi finanziari 2007 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 agosto 2006

IORIO

06R0455

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2006, n. 6.

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna - Parti I e II n. 16 del 23 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione, finalità e natura giuridica dell'Agenzia

1. La presente legge istituisce l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, di seguito denominata ARPAS o agenzia, in attuazione dell'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento e provvede alla riorganizzazione delle strutture preposte ai controlli ambientali e alla promozione e prevenzione della salute collettiva.

2. L'attività dell'ARPAS è funzionale al perseguimento dell'obiettivo regionale di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela e promozione della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati, con particolare attenzione a quelli agricoli, ed è finalizzata:

a) al conseguimento della massima efficacia nella previsione, prevenzione e rimozione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana e sull'ambiente, attraverso il monitoraggio, l'analisi e la previsione dell'evoluzione delle componenti ambientali;

b) a fornire assistenza, consulenza tecnico-scientifica ed altre attività di supporto alla Regione, agli enti locali ed agli altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della programmazione dell'uso del territorio e dell'ambiente, della promozione e prevenzione della salute collettiva e del controllo ambientale.

3. L'ARPAS ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale; è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è sottoposta agli indirizzi, alla vigilanza ed al controllo della giunta regionale.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alla Regione, agli enti locali ed alle aziende sanitarie locali di mantenere o istituire servizi, uffici, unità operative e strutture tecniche e di laboratorio con compiti analoghi a quelli dell'Agenzia.

Art. 2.

F u n z i o n i

1. L'ARPAS esercita le funzioni di interesse regionale di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito dalla legge n. 61 del 1994, e a tal fine provvede:

a) allo studio, analisi e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, della riduzione o della eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, elettromagnetico, radioattivo, da rifiuti solidi e liquidi, dei rischi di incidenti rilevanti;

b) allo studio, analisi e controllo sull'igiene dell'ambiente e allo studio, analisi e controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici, nivologici e sismici, nonché allo studio, analisi e controllo dei processi di trasformazione antropica, ai fini della previsione e prevenzione dei rischi naturali e della tutela dell'ambiente; all'organizzazione e alla realizzazione della cartografia geologica di stato;

c) all'organizzazione ed alla gestione del sistema informativo ambientale regionale e, in tale ambito, alla raccolta sistematica, alla validazione, all'elaborazione e alla massima divulgazione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e della protezione ambientale e territoriale;

d) alla realizzazione ed alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni;

e) all'assistenza tecnico-scientifica agli enti competenti in materia ambientale, territoriale, agricola, industriale, infrastrutturale e nelle altre attività economiche e sociali che producono un impatto con l'ambiente, nonché agli enti di prevenzione e di protezione civile, per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza, e per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale e sanitaria;

f) a fornire il necessario supporto tecnico-scientifico agli uffici competenti per le attività istruttorie relative agli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA), alla valutazione ambientale strategica (VAS), al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (IPPC), alla determinazione del danno ambientale;

g) alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di base, al fine di una più completa conoscenza dell'ambiente e dei processi che lo governano, applicata agli elementi dell'ambiente fisico, ai fenomeni di inquinamento, ai fenomeni atmosferici intensi e potenzialmente dannosi per l'ambiente, alle condizioni generali e di rischio, al corretto utilizzo delle risorse naturali e alle forme di tutela degli ecosistemi naturali e alla gestione sostenibile dei sistemi agricoli, al monitoraggio e tutela della biodiversità e della Carta della natura;

h) allo studio, all'analisi, alla promozione ed alla diffusione delle tecnologie e dei sistemi di gestione ambientalmente compatibili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, dei sistemi e delle tecnologie di recupero e bonifica ambientale, anche tramite l'attivazione di programmi di assistenza tecnica al sistema delle imprese e alla promozione di indagini epidemiologiche ambientali;

i) alla verifica e controllo di progetti di interventi sull'ambiente;

l) alla formulazione agli enti pubblici di proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico e le forme alternative di produzione energetica;

m) all'elaborazione ed alla promozione di programmi di informazione, di educazione ambientale e di formazione e aggiornamento del personale degli enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale;

n) alla collaborazione, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con l'Agenzia europea dell'ambiente (AFA) e con altri enti ed istituzioni nazionali, comunitari e internazionali operanti nel settore della prevenzione collettiva e del controllo ambientale;

o) alla collaborazione con centri di ricerca d'eccellenza, universitari e non, con sede in Sardegna e di rilievo nazionale ed internazionale, a partire dal Centro di ricerca internazionale contro la desertificazione NRD-UNISS;

p) alla collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza e alla costituzione del Centro funzionale regionale della protezione civile, di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

q) alla gestione operativa del Centro funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, di cui al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito dalla legge n. 267 del 1998, ed alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004;

r) alla segnalazione alle autorità competenti delle violazioni in materia ambientale;

s) alla redazione di un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente in Sardegna;

t) ad ogni altro adempimento derivante da successive norme di attuazione della presente legge;

u) all'esercizio delle competenze del Servizio geologico regionale, in linea con quanto previsto dall'APAT e dal Servizio geologico nazionale - Dipartimento difesa del suolo.

2. In particolare, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, l'ARPAS deve:

a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, rilievi, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento in loco, al fine di una completa caratterizzazione dell'ambiente e del territorio;

b) effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;

c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso ad altre banche dati pubbliche;

d) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali ed alle situazioni derivanti da processi naturali o indotti dalle attività antropiche;

e) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici;

f) garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche nei campi di competenza dell'ARPAS, a livello nazionale ed internazionale;

g) gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione, i radar meteorologici, i modelli meteorologici e svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e climatologiche;

h) fornire qualsiasi altra attività connessa alle competenze in materia di promozione e prevenzione della salute collettiva e di controllo ambientale;

i) garantire ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli scopi istituzionali.

3. L' ARPAS garantisce un sistema di pronta reperibilità per interventi tesi a fronteggiare situazioni di emergenza, anche a supporto delle attività di protezione civile.

4. Le attività di cui alle lettere e) e d) del comma 1 sono svolte secondo metodologie concordate e condivise con gli organismi di livello nazionale e comunitario competenti in materia e secondo protocolli operativi uniformi.

5. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione vigente, al Servizio sanitario regionale in materia di igiene e sanità pubblica, di servizi veterinari e di prevenzione, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 (Norme di riforma del Servizio sanitario regionale).

6. Nell'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge, il personale dell'ARPAS accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti; tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAS; il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo.

7. Il direttore generale dell'ARPAS con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.

8. L'ARPAS si avvale anche del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per le attività di vigilanza e controllo ambientale o per altre attività compatibili con le funzioni istituzionali dello stesso Corpo forestale.

9. L'ARPAS fornisce servizi principalmente a soggetti pubblici ed enti di diritto pubblico; fornisce servizi ai privati assicurando il rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza; sono in ogni caso incompatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali, e quindi vietate, le prestazioni rese a favore di privati che presuppongano sopralluoghi, pareri e valutazioni preventive su tipologie di attività soggette a vigilanza da parte dell'ARPAS stessa.

Art. 3.

Funzioni regionali di coordinamento e di indirizzo

1. La Regione persegue l'obiettivo della massima integrazione, della razionalizzazione e del coordinamento delle attività e dei soggetti operanti nel campo della promozione e prevenzione della salute collettiva e del controllo ambientale, al fine di una gestione unitaria e dell'applicazione di protocolli operativi uniformi.

2. A tal fine la giunta regionale, su proposta degli assessori regionali della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un atto di indirizzo che individua le rispettive specifiche competenze e le modalità per l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni dell'ARPAS e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali in ordine ai controlli che hanno rilevanza ambientale e sanitaria, ai sensi dell'art. 7-*quiquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

3. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale:

a) definisce, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali e le priorità strategiche delle attività di promozione e prevenzione della salute collettiva, di vigilanza e di controllo ambientale;

b) emana direttive per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994, onde assicurare il buon andamento generale e la regolarità dei provvedimenti posti in essere dall'ARPAS;

c) approva il programma triennale e annuale delle attività dell'ARPAS;

d) approva il bilancio preventivo pluriennale ed annuale ed il conto consuntivo.

Art. 4.

Sistema informativo regionale ambientale

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere e) e d) del comma 1 dell'art. 2, l'ARPAS organizza e gestisce il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale (SIRA) che comprende:

a) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale esistenti, sia regionali che degli altri enti pubblici, provvedendo, se necessario, alla loro integrazione, potenziamento e adeguamento, anche con la predisposizione e gestione di scenari e modelli numerici di interesse ambientale;

b) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale la cui realizzazione risulti programmata o in corso di realizzazione da parte della Regione e degli altri enti pubblici al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. L'ARPAS opera in collaborazione con altri sistemi informativi di livello regionale e locale, con il sistema informativo delle aziende sanitarie locali, anche al fine di correlare la mappatura dei siti inquinati, con le banche dati territoriali relative alla prevalenza ed all'incidenza di determinate patologie, con il sistema informativo nazionale ambientale (SINA), con l'agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici (APAT) di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e con l'agenzia europea dell'ambiente (AEA).

Art. 5.

Programma delle attività

1. L'ARPAS svolge le proprie attività sulla base di programmi pluriennali ed annuali, coerenti con gli indirizzi impartiti dalla Regione. Il programma pluriennale, con valenza triennale, fornisce un quadro previsionale delle tipologie degli interventi, delle risorse necessarie, dei tempi e dei risultati attesi, con riferimento sia alla struttura centrale, sia ai dipartimenti provinciali ed ai dipartimenti specialistici regionali; il programma annuale indica in modo aggre-

gato a livello regionale e disaggregato a livello dipartimentale, gli obiettivi, gli interventi, le risorse, nonché il sistema di verifica dei risultati; in prima applicazione il programma annuale dell'agenzia di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art. 3 è approvato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente d'intesa con l'assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Art. 6.

Vigilanza e controllo

1. L'ARPAS è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della giunta regionale.

2. Il controllo preventivo viene esercitato dall'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, tramite il competente servizio, dotato del personale necessario allo svolgimento dell'attività di controllo, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, limitatamente agli atti di cui alle lettere e) ed f) del comma 5 dell'art. 10.

3. Il controllo consiste nell'accertamento della conformità dell'atto alle norme legislative e regolamentari, nonché nella valutazione della coerenza dell'atto con gli obiettivi generali e le priorità strategiche definite dalla giunta regionale nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione regionali.

4. Si estende all'ARPAS il controllo di gestione previsto dall'art. 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

Art. 7.

Comitato provinciale per l'ambiente

1. Il comitato provinciale per l'ambiente è l'organismo di coordinamento territoriale per il controllo e la valutazione delle problematiche ambientali del territorio ed è istituito e convocato dal presidente della provincia.

2. Il comitato è composto:

a) dal presidente della provincia, che lo presiede;

b) dall'assessore provinciale dell'ambiente;

c) da tre sindaci eletti dal Consiglio delle autonomie locali con voto limitato a due preferenze al fine di favorire il pluralismo.

3. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'ARPAS ovvero il direttore del dipartimento provinciale.

4. Alle riunioni del comitato partecipano, qualora se ne presenti la necessità, i sindaci dei comuni interessati da crisi ambientali in atto o potenziali.

5. Il comitato ha il compito di:

a) definire proposte relative alle esigenze dei rispettivi ambiti territoriali da presentare al direttore generale dell'ARPAS per l'elaborazione dei programmi annuali di attività del dipartimento provinciale;

b) effettuare periodici controlli sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti che sono comunicati al comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 9.

6. Il comitato esprime parere obbligatorio sui programmi provinciali dell'ARPAS.

7. Il comitato resta in carica per la stessa durata del consiglio provinciale e si riunisce almeno quattro volte l'anno, ovvero quando almeno due dei suoi componenti lo richiedano.

8. Ai componenti il comitato non compete alcun emolumento, salvo il rimborso delle spese di viaggio.

9. Le province adottano un regolamento di disciplina dello svolgimento delle sedute del comitato.

Art. 8.

Organi dell'ARPAS

1. Sono organi dell'ARPAS:

a) il comitato regionale di coordinamento;

b) il direttore generale;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

Comitato regionale di coordinamento

1. Il comitato regionale di coordinamento:

a) verifica l'andamento generale delle attività ed esprime alla giunta regionale le proprie valutazioni e proposte in merito ai fabbisogni del territorio e raccorda l'attività di gestione dell'ARPAS al sistema delle autonomie locali;

b) esprime parere obbligatorio su:

1) i bilanci preventivi annuali e pluriennali ed il conto consuntivo;

2) il programma triennale ed annuale delle attività.

2. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, il comitato di coordinamento può, in caso di manifesta inattuazione del programma di attività, esprimere motivato parere sull'operato del direttore generale.

3. I pareri del comitato sono espressi entro venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali si intendono comunque espressi in senso favorevole.

4. Il comitato è composto da:

a) l'assessore regionale della difesa dell'ambiente, che lo presiede;

b) l'assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;

c) tre componenti in rappresentanza degli enti locali eletti dal consiglio delle autonomie locali, con voto limitato a due preferenze al fine di favorire il pluralismo, di cui almeno uno in rappresentanza dei comuni o delle province.

5. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale.

6. I membri del comitato sono nominati dal Presidente della Regione e restano in carica per il periodo coincidente con la legislatura regionale.

7. Ai componenti il comitato non compete alcun emolumento, salvo il rimborso delle spese di viaggio.

8. Il comitato, su proposta del direttore generale, approva il rapporto annuale sullo stato dell'ambiente in Sardegna, di cui alla lettera s) del comma 1 dell'art. 2, contenente l'attività svolta ed i risultati conseguiti; la relazione viene trasmessa alla giunta regionale ed alle commissioni consiliari competenti in materia di ambiente e di sanità per eventuali determinazioni.

Art. 10.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della giunta regionale e dura in carica da tre a cinque anni, prorogabili una sola volta; in fase di prima attuazione il direttore generale è nominato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il direttore generale è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dell'amministrazione o degli enti regionali di cui al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 31 del 1998, o tra soggetti esterni di cui all'art. 29 della medesima legge, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.

3. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPAS ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'agenzia, in coerenza con gli obiettivi e le priorità strategiche fissati dalla giunta regionale, nonché della corretta gestione amministrativa, contabile ed economico-finanziaria.

5. Il direttore generale in particolare provvede:

a) all'indirizzo ed al coordinamento della struttura centrale, degli otto dipartimenti provinciali e dei dipartimenti specialistici regionali, nonché all'assegnazione agli stessi delle dotazioni finanziarie e strumentali, coerentemente con quanto previsto dal bilancio e dal programma, ed alla verifica del loro utilizzo;

b) alla nomina, con provvedimento motivato, del direttore dell'area tecnico-scientifica, del direttore dell'area amministrativa, dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici regionali;

c) alla predisposizione dei bilanci di previsione pluriennali ed annuali, dei programmi pluriennali ed annuali di attività, del conto consuntivo;

d) alla redazione, per la presentazione al comitato regionale di coordinamento, di una relazione sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le criticità emerse nell'anno precedente;

e) alla predisposizione del regolamento interno di organizzazione che definisce in particolare: i compiti e le funzioni dell'agenzia e dei suoi organi, le modalità di funzionamento della struttura centrale, degli otto dipartimenti provinciali e dei dipartimenti specialistici regionali di cui agli articoli 13, 14, e 15; i rapporti con i soggetti esterni; le modalità per garantire i servizi istituzionali alla Regione e agli enti locali; la definizione della pianta organica;

f) alla predisposizione ed approvazione del regolamento di contabilità che prevede una contabilità di tipo economico in applicazione della vigente normativa regionale e nazionale in materia di contabilità delle ASL;

g) alla stipula di convenzioni con soggetti esterni;

h) ad assicurare l'uniformità dei livelli di qualità dei servizi, effettuando le opportune verifiche;

i) a fornire al comitato regionale di coordinamento i dati e l'assistenza necessari per l'espletamento dei propri compiti, con particolare riferimento alla redazione del rapporto annuale sull'ambiente.

6. Le determinazioni adottate dal direttore generale dell'ARPAS sono affisse per quindici giorni consecutivi in un apposito albo pretorio istituito nella sede centrale dell'agenzia; le determinazioni relative agli atti di cui alla lettera b) del comma 5, dopo la loro esecutività, sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito internet dell'ARPAS.

7. Nei casi di assenza o impedimento del direttore generale le relative funzioni sono svolte dal direttore dell'area amministrativa o dal direttore dell'area tecnico-scientifica, su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal più anziano d'età; decorsi sei mesi dal verificarsi dell'assenza o dell'impedimento si procede alla sostituzione con la contestuale nomina, con decreto del Presidente della Regione, di un commissario straordinario per la gestione del periodo di vacanza.

8. Nei casi in cui la gestione evidenzia una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di legge o di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale e su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, previa contestazione, provvede alla revoca del direttore generale, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro, e alla sua sostituzione; per la gestione del periodo di vacanza si applica la stessa procedura di cui al comma 7; al direttore generale si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 28 della legge regionale n. 31 del 1998.

9. In fase di prima applicazione il direttore generale, entro sei mesi dalla nomina, provvede:

a) ad una ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di attività produttive e agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi dell'attività di prevenzione e controllo ambientale e di strutturare, sulla base di questi, la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAS;

b) alla ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende sanitarie locali adibiti all'esercizio delle funzioni di competenza dell'ARPAS;

c) alla ricognizione del personale del contingente del Ministero dell'ambiente preposto alle iniziative di assistenza tecnica per l'avvio dell'agenzia nell'ambito del Progetto operativo ambiente PON - ATAS 2000/2006, di quello preposto al Progetto operativo difesa del suolo (PODIS) PON - ATAS 2000/2006 e al progetto PON - ATAS 2000/2006 «Linea autorità ambientale»;

d) alla ricognizione del personale, delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche di controllo ambientale;

1) di proprietà della Regione e/o dislocate presso gli uffici di enti regionali o di enti locali o di proprietà di questi ultimi;

2) di proprietà di altri enti od organismi pubblici regionali che svolgono le funzioni di cui all'art. 2 della presente legge;

e) alla ricognizione, finalizzata al trasferimento all'ARPAS, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 17 e 18, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie del Consorzio SAR Sardegna S.r.l., di Progemisa S.p.a. e del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa operante presso i presidi multizonali di prevenzione della Sardegna; sono inoltre trasferiti all'ARPAS i rapporti giuridici in essere del Consorzio SAR Sardegna S.r.l. e di Progemisa S.p.a. che risultino funzionali alle attività di competenza dell'ARPAS;

f) alla presentazione alla giunta regionale, che l'approva entro quindici giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della dotazione organica;

g) alla nomina dei direttori di cui alla lettera b) del comma 5.

10. Il direttore generale, entro i sei mesi successivi alla ricognizione, provvede agli adempimenti di cui alle lettere c), e) ed f) del comma 5.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente; il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale che ne indica anche il presidente e dura in carica cinque anni.

2. Il collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previsti per i revisori dei conti delle aziende sanitarie locali.

Art. 12.

Articolazione e organizzazione dell'ARPAS

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPAS si articola in una struttura centrale, in otto dipartimenti provinciali e in dipartimenti specialistici a valenza regionale.

2. La struttura centrale è organizzata in una direzione generale e in due direzioni di area denominate:

a) area tecnico-scientifica, che provvede alla promozione, programmazione, progettazione e produzione dei servizi connessi alle attività tecnico-scientifiche dell'ARPAS;

b) area amministrativa, che svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, nonché ogni altra attività amministrativa di carattere unitario.

Art. 13.

Direttore dell'area tecnico-scientifica e direttore dell'area amministrativa

1. Il direttore dell'area tecnico-scientifica ed il direttore dell'area amministrativa coordinano le attività dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici e collaborano con il direttore generale al quale forniscono pareri obbligatori sugli atti di rispettiva competenza.

2. Il direttore generale, con provvedimento motivato, nomina i due direttori di area scegliendoli tra i dirigenti dell'amministrazione regionale o degli enti regionali, di cui al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 31 del 1998, tra soggetti esterni di cui all'art. 29 della medesima legge o tra il personale dipendente dell'ARPAS, in possesso dei seguenti requisiti:

a) direttore dell'area tecnico-scientifica laurea in discipline tecnico-scientifiche e attività di direzione e di responsabilità svolta per almeno cinque anni negli ultimi dieci anni presso enti o strutture pubbliche e private di media o grande dimensione, deputate allo svolgimento di attività di prevalente interesse per la prevenzione e l'ambiente;

b) direttore dell'area amministrativa: laurea in discipline giuridiche o economiche e attività di qualificata direzione amministrativa svolta per almeno cinque anni negli ultimi dieci anni presso enti o strutture pubbliche e private di media o grande dimensione.

3. Il direttore dell'area tecnico-scientifica ed il direttore dell'area amministrativa durano in carica quanto il direttore generale e possono essere riconfermati.

4. L'incarico di direttore di area comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

Art. 14.

Dipartimenti provinciali

1. Il dipartimento provinciale è una struttura unitaria diretta da un direttore di dipartimento, nominato dal direttore generale fra le persone aventi gli stessi requisiti del direttore dell'area tecnico-scientifica. Il direttore di dipartimento dura in carica quanto il direttore generale dal quale può essere rimosso con provvedimento motivato, previa contestazione, nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto.

2. I dipartimenti provinciali svolgono l'attività ed i servizi essenziali di base, con particolare riferimento all'attività di controllo ambientale, necessari allo svolgimento delle attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e sulla base delle direttive e con le risorse assegnate dal direttore generale, coerentemente con quanto disposto dal programma.

3. La rete dei laboratori e degli uffici di misurazione è al servizio dei dipartimenti provinciali e specialistici.

4. I dipartimenti provinciali per le proprie competenze possono essere incaricati di svolgere compiti specifici, a livello interdipartimentale, ove questo sia necessario al fine di garantire un migliore espletamento del servizio ed una maggiore economia delle risorse.

Art. 15.

Dipartimenti specialistici regionali

1. Il dipartimento specialistico regionale è una struttura unitaria diretta da un direttore di dipartimento nominato dal direttore generale fra le persone aventi gli stessi requisiti del direttore dell'area tecnico-scientifica; il direttore di dipartimento dura in carica quanto il direttore generale dal quale può essere rimosso con provvedimento motivato, previa contestazione, nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto.

2. I dipartimenti specialistici regionali possono essere istituiti in considerazione della necessità di disporre di particolari competenze, che per le loro caratteristiche debbono assolvere a funzioni applicabili in modo uniforme su tutto o parte del territorio regionale.

3. I dipartimenti specialistici regionali svolgono attività inerenti i propri campi di specializzazione e forniscono le informazioni di competenza alla struttura centrale ed ai dipartimenti provinciali interessati.

4. I dipartimenti specialistici regionali svolgono attività sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, secondo le direttive e con le risorse loro assegnate dal direttore generale, coerentemente con quanto disposto dal programma.

Art. 16.

Trattamento giuridico-economico del direttore generale, dei direttori di area, dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici

1. Il trattamento economico del direttore generale è pari al 70 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale di una ASL; il trattamento economico del direttore dell'area tecnico-scientifica e di quello dell'area amministrativa è pari al trattamento economico spettante ad un responsabile di struttura complessa di una ASL; il trattamento economico spettante ai direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici regionali è pari a quello spettante ad un responsabile di struttura semplice di una ASL.

2. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 si applica, per quanto non disciplinato dalla presente legge, il trattamento giuridico previsto per le succitate posizioni funzionali delle ASL.

Art. 17.

Personale e trattamento giuridico ed economico

1. È assegnato all'ARPAS sin dalla sua costituzione:

- a) il personale dei presidi multizonali di prevenzione;
- b) il personale del contingente del Ministero dell'ambiente preposto alle iniziative di assistenza tecnica per l'avvio dell'agenzia, nell'ambito del progetto operativo ambiente PON-ATAS 2000/2006;
- c) il personale del contingente del Ministero dell'ambiente preposto al Progetto operativo difesa del suolo (PODIS) PON - ATAS 2000/2006 e al progetto PON - ATAS 2000/2006 «Linea autorità ambientale».

2. Le attività dei presidi multizonali di prevenzione non riconducibili alle competenze dell'ARPAS sono svolte, dalla data di avvio dell'agenzia, dalle aziende sanitarie locali sulla base delle proprie competenze, così come previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999.

3. Il direttore generale, ultimata la ricognizione di cui al comma 9 dell'art. 10, definisce la dotazione organica, predispone il regolamento di organizzazione comprensivo della pianta organica e lo sottopone all'approvazione del comitato regionale di coordinamento, che lo approva entro quindici giorni.

4. Entro due mesi dall'approvazione del regolamento di cui al comma 3, il personale delle aziende sanitarie locali ed il personale operante nelle strutture della Regione, degli enti locali e degli enti strumentali della Regione che svolge, alla data di costituzione dell'ARPAS, le attività tecnico-scientifiche di cui all'art. 2, può chiedere di essere assegnato all'agenzia nella qualifica equivalente a quella posseduta.

5. Entro i successivi due mesi il direttore generale formula all'assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, che la approva entro quindici giorni, la proposta di mobilità per il personale di cui al comma 4.

6. Alla mobilità del personale di cui al comma 4 si provvede con decreto dell'assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, sentiti gli assessori regionali della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

7. L'inquadramento nell'ARPAS del personale di cui alla lettera e) del comma 9 dell'art. 10 è riservato ai dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2004 ed è subordinato al superamento di apposite procedure concorrenti nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.

8. I posti in organico non coperti dopo l'attivazione dei provvedimenti di mobilità di cui al comma 6 e di inquadramento di cui al comma 7, sono ricoperti mediante concorsi pubblici; ai trasferimenti di personale, di cui ai commi precedenti, conseguono le riduzioni di organico e finanziarie previste dal comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge n. 496 del 1993, così come convertito dalla legge n. 61 del 1994.

9. Al personale dell'ARPAS si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto della sanità; ad esso è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell'ente di provenienza.

10. In caso di trattamenti economici in godimento superiori a quello conseguente all'inquadramento nell'ARPAS, la differenza stipendiale verrà corrisposta a titolo di assegno ad *personam* non riassorbibile.

11. Il personale dell'ARPAS non può assumere, a favore di soggetti terzi, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione dei lavori in campo ambientale.

Art. 18.

Assegnazione di beni

1. Sono trasferiti all'ARPAS i beni mobili e immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione, relativi all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'art. 2.

2. A seguito della ricognizione di cui al comma 9 dell'art. 10 sono assegnati all'ARPAS i beni mobili e immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche, di progettazione e di monitoraggio e le dotazioni finanziarie riguardanti l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2:

- a) delle aziende sanitarie locali;
- b) della Regione, degli enti regionali e degli enti locali se di proprietà della Regione;
- c) di altri enti e organismi pubblici regionali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione promuove l'attivazione di una procedura diretta all'acquisizione dei beni mobili, immobili, delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche, di progettazione e monitoraggio disponibili e delle dotazioni finanziarie del Consorzio SAR Sardegna S.r.l. e di Progemisa S.p.a., necessarie per lo svolgimento delle funzioni dell'ARPAS.

4. I beni di cui ai commi 2 e 3 sono trasferiti all'agenzia con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

5. Entro un anno dall'avvio dell'attività dell'agenzia, in corrispondenza dell'approvazione del primo programma pluriennale ed annuale; il Presidente della Regione, sulla base della relazione del direttore generale di cui alla lettera l) del comma 9 dell'art. 10, su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, può disporre, con proprio decreto, il trasferimento all'agenzia di ulteriori risorse e strutture degli enti e organismi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 19.

Dotazioni finanziarie

1. Le entrate dell'ARPAS sono costituite da:

- a) una quota del Fondo sanitario regionale, non inferiore allo 0,4 per cento, destinata al finanziamento della prevenzione e dei controlli ambientali, determinata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente e dell'assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale in rapporto alle attività attribuite all'ARPAS;
- b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività dell'ARPAS;
- c) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPAS dagli enti locali;
- d) una quota degli introiti derivanti dalle tariffe per prestazioni a favore di privati, stabilite con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge n. 496 del 1993, così come convertito dalla legge n. 61 del 1994, nonché da altri introiti derivanti da leggi istitutive di tributi e tariffe in campo ambientale;
- e) introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di altri enti e organismi pubblici;
- f) risorse regionali destinate a finanziare Progemisa S.p.a. e il Consorzio SAR Sardegna S.r.l.;
- g) finanziamenti statali e comunitari;
- h) eventuali lasciti e donazioni;
- i) ogni altro finanziamento acquisito in conformità delle norme che ne disciplinano l'attività.

Art. 20. <i>Norma transitoria</i> 1. Alla data di istituzione dell'ARPAS sono soppressi i presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34, e le loro funzioni sono garantite dai dipartimenti di cui all'art. 14. L'ARPAS subentra ai presidi multizonali di prevenzione, in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi i rapporti contrattuali. 2. Nelle more dell'effettivo avvio dell'ARPAS, e comunque per un periodo non superiore ai dodici mesi, tutte le spese relative all'esercizio delle attività di competenza dei presidi multizonali di prevenzione-dipartimenti provinciali continuano a gravare sui fondi di esercizio delle aziende sanitarie locali. 3. In fase di prima applicazione della presente legge vengono istituiti due dipartimenti specialistici a valenza regionale: uno a Sassari per le tematiche meteorologiche ed agrometeorologiche ed un altro a Cagliari per le tematiche geologiche. 4. Fino all'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale nell'ARPAS e di trasferimento dei beni, conseguenti alla ricognizione di cui alla lettera e) del comma 9 dell'art. 10, l'ARPAS si avvale per le proprie funzioni, di Progemisa S.p.a. e del Consorzio SAR Sardegna S.r.l., sulla base di apposite convenzioni.	Art. 21. <i>Norma finanziaria</i> 1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 980.000 annui; alle stesse si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S05.014. Art. 22. <i>Entrata in vigore</i> 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione autonoma della Sardegna. La presente legge sarà pubblicata nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 18 maggio 2006 SORU 06R0413
--	--

AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale	€ 309,00
		- semestrale	€ 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale	€ 682,00
		- semestrale	€ 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 180,00)	€ 380,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 90,00)	€ 215,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 1 2 0 2 *

€ 2,00